



**Ordinanza n° 2/2025**

**STR. 6**  
**Proposta n° 2/2025**

**OGGETTO:MNUTEZIONE DELLA VEGETAZIONE, DELLE RIPE, DEI CANALI E DEGLI EDIFICI ADIACENTI LE STRADE COMUMALI SINO AL 31/12/25**

**PREMESSO** che sul territorio comunale si rilevano da anni condizioni che riportano a:

A) abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di appezzamenti di terreno o edifici siti nel centro abitato che vedono la vegetazione svilupparsi incontrollatamente creando problemi di natura:

- 1) igienico sanitaria, per il possibile proliferare di piante infestanti, colture adatte al proliferare di insetti, rifugio per roditori, etc;
- 2) sicurezza perché la vegetazione incolta e secca può essere elemento che favorisce e facilita l'accensione ed il propagarsi di incendi;
- 3) decoro del territorio;

B) situazioni in cui la vegetazione cresce oltre il confine stradale ed invade marciapiedi e carreggiate, costituendo un pericoloso restringimento del calibro e della luce libera in altezza, costringendo così pedoni e veicoli a strisciare contro la vegetazione pur transitando su marciapiede e carreggiata o a circolare senza poter mantenere la desta rigorosa o restare sul marciapiede;

**VISTE** le ordinanze precedenti, n° 43 del 26/2/2000, n° 163 del 30/10/2003, n. 29 del 14/8/19, n. 21 del 9/6/22 e n. 39 del 3/10/23 che disponevano per il taglio della vegetazione sporgente sulla sede stradale;

**VISTA** la nota ricevuta tramite PEC dalla Provincia di Lecco n. 49806 del 23/9/24 – prot. com. n. 18127 in pari data – con cui si chiede di "...emettere apposita ordinanza sindacale ... al fine di informare i cittadini di attivarsi in merito alla potatura delle essenze arboree ed alla manutenzione delle ripe ...";

**RAVVISTA** quindi la necessità di disporre per la pulizia dei terreni privati - anche incolti - presenti nel territorio comunale per evitare problematiche connesse all'igiene, la sicurezza ed il decoro;

**RAVVISATA** altresì la necessità, richiamando le norme del vigente codice della strada, di:

- a) disporre per il taglio della vegetazione che si protende oltre il ciglio stradale a confine delle proprietà private quando questa riduce la parte percorribile di marciapiedi e/o la carreggiata, sia in altezza che in larghezza e quando i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie a norma del vigente codice della strada;
- b) disporre che i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade siano conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze. In particolare i muri che minacciano rovina debbono essere messi in sicurezza nel più breve tempo possibile dal proprietario;
- c) disporre che i proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, debbano mantenerle in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare nell'immediatezza di eventi che ne

pregiudichino l'efficacia le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

**d)** disporre che coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi. Coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.

**e)** disporre che i proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale pongano in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada devono essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata;

**RITENUTO** opportuno intervenire mediante ordinanza contingibile ed urgente, limitata nel tempo, per verificare se le misure adottate siano efficaci e per affrontare eventuali criticità con modifiche ed integrazioni in vista di una regolamentazione permanente su quanto disposto con la presente, inserendo una norma specifica nel regolamento di polizia urbana comunale;

**VISTI** gli artt. 29 (piantagioni e siepi), 30 (fabbricati, muri e opere di sostegno), 31 (manutenzione delle ripe) e 32 (condotta delle acque) del vigente Codice della Strada, approvato con D.L. n° 285 del 30/4/1992 e s.m.i. che non ricomprendono tutti i casi in cui è necessario ed opportuno intervenire per quanto riguarda la vegetazione e la manutenzione di tutto ciò che si trova al confine con la sede stradale;

**VISTO** il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n° 1265 del 27/07/1934 e s.m.i.;

**VISTO** il capo III (prevenzione incendi) del D. L.gs n° 139 del 08/03/2006;

**VISTO** l'art. 50 comma 5° D. L.vo 18/8/2000 n° 267 e s.m.i.

## **ORDINA**

### **Per le ragioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate.**

A far data dalla pubblicazione della presente, **sino al 31/12/2025** è fatto obbligo a tutti proprietari, conduttori, detentori o usufruttuari di suolo su cui si sviluppa vegetazione di qualsiasi genere nel territorio comunale di:

- 1) Mantenere costantemente entro il confine della la proprietà privata la vegetazione (di qualsiasi genere o tipo; si citano, quali esempi non esaustivi, radici, rami, erbe, rampicanti, siepi, etc.) che si protende sino ad occultare la segnaletica stradale, l'illuminazione pubblica o invadere/occupare/limitare l'ampiezza di marciapiedi, carreggiate e sentieri comunali a partire dal suolo e sino ad una altezza di metri 4.
- 2) Segnalare l'ingombro adeguatamente e a rimuovere immediatamente la vegetazione, quali alberi o ramaglie, che per effetto di intemperie - o per qualsiasi altra causa - siano cadute dalle aree private sulle aree pubbliche.
- 3) Le aree incolte e gli edifici non utilizzati siti nel centro abitato devono essere mantenute costantemente pulite e sgombre da residui vegetali rinsecchiti nonché presentare una vegetazione non più alta di 30 centimetri.
- 4) mantenere i fabbricati, le ripe, i fossi ed i canali degli scarichi acque costantemente efficienti e provvedere nell'immediatezza al ripristino se si dovessero verificare pregiudizi alla funzionalità o alla sicurezza.

L'inosservanza di quanto disposto comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 300,00 a € 500,00 con pagamento in misura ridotta secondo le disposizioni contenute nella Delibera di G.C. n° 11 del 12/1/2011, ossia 7/10 del massimo, per un importo di € 350,00. Il tutto fatte salve le sanzioni già previste nel vigente c.d.s. per i casi contemplati agli artt. 29,30,31 e 32.

Qualora le condizioni delle aree richiedano un intervento urgente o il privato non ponesse mano agli interventi necessari si provvederà con risorse comunali, addebitando le spese conseguenti al privato inadempiente.

Saranno possibili eventuali interventi integrativi o modificativi della presente ordinanza per giungere ad una definizione del provvedimento in maniera adeguata al fine di inserire nel Regolamento di Polizia Urbana una norma permanente sulla materia.

L'ufficio tecnico comunale ed il comando di P.L. provvederanno per quanto di competenza.

Secondo quanto disposto dagli artt. 3-4° e 5-3° della L. 07.08.1990, n. 241, responsabile del presente procedimento è il Responsabile della Polizia Locale, Commissario - Mario Modica.

A norma dell'art. 3/4° della Legge 241/1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque via abbia interesse potrà presentare ricorso al T.A.R. Lombardia per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio del comune (D. L.gs 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 1199 del 24/11/1971 e s.m.i).

Le ordinanze precedenti o incompatibili con la presente sono revocate.

È fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

Mandello del Lario, lì 03-01-2025

II SINDACO

Dott. Riccardo Fasoli